

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1955)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1º dicembre 1966 (V. Stampato n. 3490)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1966*

Autorizzazione alla spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori

pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.

Le somme predette saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.